



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Titolo	Classe	Fascicolo
N.58745	Del 31 luglio 2017	
UOR	CC	RPA

Decreto n. 2280/2017  
del 31/07/2017

IL RETTORE

Vista la legge 240 del 30 dicembre 2010;  
Visto lo Statuto;  
Vista la delibera n. 15 del Senato Accademico del 3 maggio 2017;  
Vista la delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2017;  
Vista la delibera n. 17 del Senato Accademico del 25 luglio 2017;

DECRETA

di emanare il nuovo Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, nella formulazione di seguito riportata così come definitivamente approvato dal Senato Accademico con delibera n.17 del 25 luglio 2017

**Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni**

## Titolo I

### Art. 1 Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6 della L. 240/2010 e dell'art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i., il regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori dell'Università degli studi di Palermo e i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
2. Il regolamento non si applica:
  - a) all'attività libero-professionale dei professori e ricercatori di materie cliniche che svolgono attività assistenziali presso strutture convenzionate con il SSN, per i quali rimane ferma la normativa specifica in materia;
  - b) all'attività di didattica e di ricerca commissionata da terzi ex art.66 del D.P.R. 382/80 disciplinata da specifico Regolamento di Ateneo;
  - c) agli incarichi negli "spin-off" accademici o universitari disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo.

### Art. 2 Attività non consentite



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. E' fatto divieto a tutti i professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, compresi quelli in regime di tempo definito:
  - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati;
  - b) l'esercizio di attività commerciale e industriale sotto qualsiasi forma;
  - c) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  - d) l'assunzione, anche a titolo gratuito, di cariche di presidente del consiglio di amministrazione, consigliere di amministrazione con delega, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società di capitali e di amministratore illimitatamente responsabile di società di persone, di altri enti collettivi di diritto privato esercenti attività di impresa a fini di lucro, e fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa e con eccezione delle cariche negli spin-off accademici, nelle società o enti partecipati dall'Ateneo e in tutti i casi per i quali è prevista la nomina, designazione o proposta da parte degli organi accademici.
2. Non è consentito, indipendentemente dal regime di impegno prescelto e anche per attività a titolo gratuito, svolgere, anche indirettamente, attività che possano determinare una situazione di conflitto di interesse o di concorrenza con l'Università.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, ai professori ed ai ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
4. E' fatto divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un vantaggio significativo in decisioni o attività inerenti alle cariche accademiche o istituzionali ricoperte.
5. I professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono ~~in~~ assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o incarichi di consulenza per le parti avverse nei contenziosi nei quali l'Ateneo è controparte.
6. I professori e ricercatori di materie cliniche che svolgono attività assistenziali presso strutture convenzionate con il SSN e che optano per il regime di impegno a tempo definito ai sensi del D.lgs 517/99 e succ. mod. non possono svolgere attività libero professionale nelle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

## Titolo II

### Procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi per conto di soggetti diversi dall'Università

#### CAPO I Disposizioni per i professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno

##### Art. 3 Attività didattica e di ricerca presso altre istituzioni universitarie

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e/o di ricerca presso altra Università italiana sulla base di una convenzione tra i due Atenei per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca, secondo i criteri stabiliti con Decreto Ministeriale. La convenzione è firmata dal





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Rettore, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il professore o ricercatore

## **Art. 4-Attività liberamente esercitabili**

1. I professori e ricercatori possono svolgere senza necessità di autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali e l'assenza di conflitto d'interesse, le seguenti attività:
  - a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, sempre che tali attività non si concretizzino in un rapporto di lavoro subordinato, in un'attività libero professionale, ovvero nell'assunzione di cariche amministrative;
  - b) partecipazione a convegni, seminari e altre attività didattiche di carattere occasionale, queste ultime non superiori a 20 ore annuali e comunque non configurabili come insegnamenti universitari;
  - c) gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali o aspettativa e congedo per motivi di studio durante i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità;
  - d) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  - e) le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e dalla stessa commissionate;
  - f) le attività di valutazione e di referaggio;
  - g) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia prevista da norme statali.
  - h) Attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale.

## **Art. 5-Attività liberamente esercitabili previa comunicazione**

1. I professori e ricercatori possono svolgere senza necessità di autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali e l'assenza di conflitto d'interesse le seguenti attività:
  - a) utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - b) attività didattiche, anche a titolo gratuito, di carattere occasionale superiori a 20 ore annuali e comunque non configurabili come insegnamenti universitari che sono regolati dagli artt. 3 e 6;
  - c) le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio;
  - d) le attività di collaborazione scientifica per conto di terzi, purché non si configuri in partecipazione a progetti di ricerca con finanziamenti a valere su bandi competitivi;
  - e) le attività di consulenza occasionale che non si configurino come esercizio abituale e continuativo della professione.
2. L'interessato deve dare comunicazione prima dell'inizio dell'attività al Rettore, almeno 7 giorni prima per il tramite del competente Settore, utilizzando i moduli predisposti dallo stesso e reperibili nel sito web dell'Ateneo, al fine di onorare gli obblighi di pubblicità e trasparenza e di permettere la verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse e di concorrenza.
3. Il Rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni dell'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento l'interessato ad astenersi dall'attività medesima.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Art. 6- Attività soggette ad autorizzazione preventiva**

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere a titolo oneroso o gratuito con l'autorizzazione preventiva del Rettore, le attività di seguito elencate:
  - a) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
  - b) attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in qualità di esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
  - c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - d) assunzione di cariche direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, purché non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  - e) attività di arbitro o componente di collegi arbitrali purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo e fermo quanto disposto dall'art. 61 della L. 133/2008;
  - f) funzioni didattiche o di ricerca, diverse da quelle del precedente articolo, svolte per enti di diritto pubblico e privati senza scopo di lucro. Per gli incarichi di progettazione didattica e gli incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri, l'autorizzazione può essere concessa per anno accademico. In relazione a incarichi didattici iterati oltre il primo anno, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati ai sensi dell'art. 3.
  - g) Partecipazione a Master Universitari
2. Il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei casi previsti dall'art. 13 D.P.R. 382/80. I professori e i ricercatori, inoltre, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 7 L. 240/2010.

## **CAPO II Disposizioni per i professori e ricercatori in regime di tempo definito**

### **Art. 7 Attività compatibili**

1. I professori e ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse come stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento. Essi non possono in ogni caso assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o incarichi di consulenza per le parti avverse nei contenziosi ove l'Ateneo sia controparte.

### **Art. 8 Attività soggette ad autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore:
  - a) funzioni didattiche o di ricerca, diverse da quelle dell'articolo 5, svolte per enti di diritto pubblico e privati senza scopo di lucro. Per gli incarichi di progettazione didattica e gli incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati stranieri, l'autorizzazione può essere concessa per anno accademico. In relazione a incarichi didattici iterati oltre il primo anno, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati ai sensi dell'art. 3.
  - b) cariche direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico.
  - c) Partecipazione a Master Universitari





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività all'estero ai sensi del precedente comma devono garantire in via prioritaria l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Ateneo, con riferimento all'attività didattica, di ricerca e alla partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all'estero dovrà in ogni caso dare atto dell'appartenenza all'Ateneo. L'adesione del docente a progetti di ricerca competitivi, qualora il bando lo consenta, potrà in ogni caso avere luogo solo quale componente di un'unità di ricerca dell'Ateneo.
3. Il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei casi previsti dall'art. 13 D.P.R. 382/80. I professori e i ricercatori, inoltre, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 7 L. 240/2010.

### Capo III

#### **Criteri e procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi per conto di soggetti diversi dall'Università**

##### **Art. 9 Criteri per il rilascio della autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a seguito di istruttoria nella quale oltre a valutare l'inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse e di concorrenza come determinate dall'art. 2 del presente Regolamento, si accerta che l'incarico retribuito:
  - a) non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti istituzionali del docente;
  - b) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico.
2. L'istruttoria tesa al rilascio dell'autorizzazione deve tenere in debito conto che l'insieme degli incarichi autorizzati o comunicati non crei nocumeto all'Ateneo alla luce dei criteri di cui al precedente comma. Resta fermo che l'attività debba svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di risorse strumentali e finanziarie dell'Università.
3. L'autorizzazione per attività diverse da quelle didattiche può essere rilasciata soltanto a professori e ricercatori che siano in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 3, lett. b e comma 4, lett. b, rispettivamente per i professori e i ricercatori sia a tempo indeterminato che determinato, del vigente "Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali.

##### **Art. 10 Competenze e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Rettore dall'Ente che intende procedere al conferimento dell'incarico o dall'interessato.  
La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare:
  - a) l'oggetto e la natura dell'incarico;
  - b) il soggetto che intende conferire l'incarico e il suo codice fiscale;
  - c) l'arco temporale in cui verrà espletato l'incarico e il presumibile impegno in termini di ore o di giorni;
  - d) l'esplicita dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali e che non vi siano ragioni di conflitto di interesse anche potenziale;
  - e) ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'art. 8;
  - f) l'indicazione puntuale di altri incarichi assunti nel corso dell'anno di riferimento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La richiesta deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili sul sito web dell'Ateneo.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del competente Settore dell'Amministrazione.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Rettore, nel rispetto dei presupposti di e dei criteri previsti dal presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il professore o ricercatore, in relazione al corretto adempimento dei doveri previsti dall'art. 27 e s.m.i. del "Regolamento Didattico di Ateneo", nonché dei compiti didattici istituzionali previsti dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa". Il parere viene rilasciato dal Consiglio del Dipartimento per le autorizzazioni richieste dal Direttore.

3. Il Rettore, ferme restando le specifiche incompatibilità previste dallo Statuto per la carica, viene autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si deve concludere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata.

### **Art. 11 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art.53, comma 7, del Dlgs 165/2001 la mancanza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico, comporta, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il versamento del compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori.
2. L'omissione del versamento, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. In assenza della predetta autorizzazione preventiva l'atto di conferimento è nullo di diritto.
4. Il professore o ricercatore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal Rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità medesima. La circostanza che il professore o ricercatore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore o ricercatore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Rettore.

### **Art 12. Disposizioni finali e transitorie.**

1. Fermi restando i compiti e le prerogative degli Organi di Disciplina, al Servizio Ispettivo di Ateneo è affidata la verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento anche attraverso indagini a campione.
2. Tutto quanto non previsto nel presente regolamento è disciplinato a norma di legge.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il presente regolamento non trova applicazione nei confronti delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE  
PROF. FABRIZIO MICARÌ